



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 13/26

Dec. n° 13/26

Il giorno 9 luglio 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1

R.d.G., il 2 luglio 2026 nei confronti di:

- 1) **F. A. A.**, *omissis*, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. "QUARTA PIENA", con tessera n. 26002411 e licenza mini offroad n. J02091;
- 2) **FIDANZA Giovanni**, nato il 24.07.1972 a Giulianova (TE), tesserato F.M.I. 2026 con il M.C. "QUARTA PIENA", con tessera n. 26002410;

incolpati di:

“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, applicabile al 1° ex art. 32 R.M.M. e ciò in quanto, domenica 28 giugno alle ore 16.00, presso il crossodromo di Teramo, durante le premiazioni del Campionato Regionale Minienduro, il 2°, FIDANZA Giovanni, genitore del pilota F.A.A., nel rivolgersi al Commissario di Gara in servizio per contestare l'assegnazione della classe del proprio figlio e dopo essere stato indirizzato al responsabile del servizio di cronometraggio per ottenere chiarimenti, è tornato dagli ufficiali di gara e ha iniziato a manifestare il proprio disappunto con espressioni gravemente offensive, pronunciando frasi come *"Fate schifo"*, *"Siete pietosi, oggi non ha funzionato niente. Io ho pagato, andate a fanculo"*. Il C.d.G.D., nell’occasione, ha invitato il FIDANZA Giovanni a fermarsi e a spiegare le ragioni della protesta, assicurandogli che le sue osservazioni sarebbero state verbalizzate e, se fondate, sottoposte alle necessarie verifiche. Nonostante ciò, il sig. Fidanza ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e offensivo, rivolgendo ripetuti insulti sia al C.d.G.D., sia al Direttore di Gara e, più in generale, a tutto il personale dell'organizzazione presente, dinanzi ad un folto pubblico. Le contestazioni dal medesimo avanzate sono risultate, poi, prive di fondamento. Considerata, comunque, la gravità del comportamento, richiestegli le generalità per procedere agli adempimenti disciplinari previsti dal regolamento, lo stesso FIDANZA Giovanni si è rifiutato di fornirle e ha risposto con ulteriori insulti, dicendo: *"Io non ti dò un cazzo. Chi cazzo sei"*

tu?". Successivamente, si è allontanato in modo ostile senza consentire ulteriori chiarimenti.”.

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 2.07.2026 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione del Commissario di Gara preposto alla manifestazione cod. ABREN008, denominata “Campionato Regionale Minienduro”, svoltasi a Teramo il 28 giugno 2026; i rapporti di gara acquisiti dalla segreteria Ufficiali di gara;

HA FISSATO - *ex art.* 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 9.07.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 7.07.2026.

Detta facoltà è stata esercitata dal sig. FIDANZA Giovanni, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore F. A. A., che ha fatto pervenire, tramite mail, un prima memoria difensiva in data 2 luglio u.s. ed una successiva memoria in data 6 luglio u.s..

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza *ex art.* 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76 R.d.G.* del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede sia all'incolpato FIDANZA Giovanni *ex art. 1 del Rd.G.*, che al figlio e pilota, F. A. A. quest'ultimo solo a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 32 R.M.M.* per il comportamento tenuto dal proprio genitore-accompagnatore.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere sinteticamente ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta degli atti allegati alla segnalazione.

Risulta, invero, dalla segnalazione, che domenica 28 giugno 2026, presso il Crossodromo di Teramo, il sig. FIDANZA Giovanni ha tenuto tutta una serie di atteggiamenti antisportivi, così come ampiamente descritti nel capo di incolpazione.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico di entrambi gli incolpati, in merito alle singole condotte oggetto di contestazione della Procura Federale.

In particolare dai rapporti ufficiali in atti risulta che: *“Il genitore del pilota F.A.A., dopo essere stato indirizzato dal sottoscritto al responsabile del servizio di cronometraggio per ottenere chiarimenti in merito all'assegnazione della classe del figlio, è tornato verso il sottoscritto e il Direttore di Gara, che in quel momento si trovavano affiancati ad assistere alle premiazioni ed ha esordito con la frase: "Fate schifo." Alla mia richiesta di chiarire le ragioni del suo disappunto, il sig. Fidanza ha proseguito affermando: "Siete pietosi, oggi non ha funzionato niente. Io ho pagato, andate a fanculo." Subito dopo ha ripreso ad allontanarsi. A quel punto l'ho seguito, invitandolo cortesemente a fermarsi e a spiegare con calma quanto accaduto, precisando che le sue osservazioni sarebbero state verbalizzate e, se fondate, sottoposte alle opportune verifiche. Il sig. Fidanza ha però continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e offensivo, rivolgendo ripetuti insulti al sottoscritto, al Direttore di Gara e, più in generale, a chiunque indossasse una divisa nell'ambito della manifestazione. Considerato il comportamento tenuto, gli ho richiesto le proprie generalità al fine di procedere agli adempimenti previsti dal regolamento e alla relativa segnalazione disciplinare. Il sig. Fidanza si è rifiutato di fornirle, e rivolgendosi al sottoscritto, ha pronunciato le seguenti parole: "Io non ti do un cazzo. Chi cazzo sei tu?" Successivamente si è allontanato senza consentire ulteriori chiarimenti. Mi sono recato dal responsabile servizio crono Cristian Ventura (tess. 6466) al quale Fidanza si era qualificato per identificare il pilota per il quale poco prima gli erano stati chiesti chiarimenti, identificandolo. L'intero*

episodio si è verificato in un contesto pubblico durante lo svolgimento delle premiazioni davanti a me e al direttore di gara che ha cercato in tutti i modi di farlo ragionare ma non è servito”.

Quanto sin qui rappresentato, poi, non risulta smentito né da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tantomeno, dalle memorie difensive fatte pervenire dal FIDANZA Giovanni; nelle stesse, nella mail del 2 luglio u.s., si legge:

“Buongiorno, Ricevo la vostra comunicazione in cui descrivete in maniera incorretta quello che è accaduto in data 28 giugno scorso.

I testimoni possono smentire ciò che è stato formalizzato sul documento da voi preparato. Il mio dispiacere è quello di essere stato confrontato con un vostro commissario che tutt'altro se brava tranne che commissario e che si presenta a petto quasi nudo con camicia della vostra federazione completamente aperta e fuori dai pantaloni a cui ho espresso il mio disappunto ma non ho mandato nessuno a quel paese. Per me lo sport è divertimento e correttezza. Tutt'altro è stato quello che ho vissuto domenica 28. La vostra decisione offende la dignità di chi crede nei valori sportivi, e di un ragazzo che non ha nessun pregiudizio e nessuna pretesa ma che voleva solamente figurare nelle liste delle classifiche dei tempi.”

Mentre nella memoria difensiva del 6 luglio u.s. si legge:

(...) porgo le mie scuse per avere tenuto un comportamento poco edificante e non consono ad un evento sportivo, e di questo sono rammaricato. (...) Ribadisco la mia responsabilità nell'aver assunto un comportamento scorretto e chiedo scusa (...).

Invero, la condotta tenuta dall'incolpato è da considerarsi certamente contraria all'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.M.I., atteso il tenore delle offese rivolte agli ufficiali di gara, peraltro del tutto immotivate, in quanto come

riportato dal rapporto di gara: *“SUCCESSIVAMENTE, UNA VOLTA RISTABILITA LA CALMA, HO PROVVEDUTO A VERIFICARE LA DOCUMENTAZIONE IN MIO POSSESSO PER ACCERTARE QUANTO REALMENTE ACCADUTO. DALLE VERIFICHE È EMERSO CHE IL PILOTA RISULTAVA REGOLARMENTE ISCRITTO NELLA CLASSE I125MINI SIGLA MEAABR, PREVISTA DAL REGOLAMENTO PER MOTOCICLI CON CILINDRATA FINO A 125 CC. IL FATTO CHE IL PILOTA UTILIZZASSE UNA MOTO DA 85 CC NON COSTITUIVA ALCUNA ANOMALIA, IN QUANTO L'ISCRIZIONE RISULTAVA PERFETTAMENTE CONFORME AL REGOLAMENTO VIGENTE. NONOSTANTE LA CONTESTAZIONE AVANZATA DAL SIG. GIOVANNI FIDANZA E RISULTATA PRIVA DI FONDAMENTO. IL SUO COMPORTAMENTO, CARATTERIZZATO DA ATTEGGIAMENTI OFFENSIVI, HA GENERATO INUTILI TENSIONI NELLA FASE CONCLUSIVA DELLA MANIFESTAZIONE, ARRECANDO DISAGIO AGLI UFFICIALI DI GARA E AL PERSONALE IMPEGNATO NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO”*.

Ciò posto, provata la violazione di cui al capo di incolpazione, si ritiene raggiunta la responsabilità disciplinare del FIDANZA Giovanni, che conduce all'applicazione nei suoi confronti della sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 2 (mesi due), sanzione così determinata: pena base mesi tre di ritiro tessera per la violazione *ex art. 1 RdG*, ridotta per la concessione delle attenuanti (soggetto incensurato, e ammissione della responsabilità) alla sanzione finale di mesi due di ritiro della tessera.

La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo dell'azione (alla presenza di pubblico e della fase di premiazione della competizione), ma anche della incensuratezza del sig. FIDANZA Giovanni (non risultando precedenti a suo stesso carico), e della ammissione della responsabilità con relative scuse per il suo comportamento.

Per quanto attiene il figlio minore pilota F.A. A., la violazione di cui è incolpato è relativa alla sola responsabilità oggettiva indicata nell'art. 32 del R.M.M., che recita al n° 1: *"Ogni tesserato per il solo fatto dell'iscrizione risponde disciplinarmente di tutti i fatti commessi in occasione della manifestazione (prima, durante o dopo, e comunque in ragione della medesima) da se stesso, dai meccanici, dagli aiutanti, dagli accompagnatori e dai propri sostenitori, anche se non tesserati"*. Pertanto tenendo conto che non vi è alcuna partecipazione documentata del pilota ai gravi fatti antisportivi posti in essere dal padre accompagnatore, e ritenuta la giovane età, l'assoluta incensuratezza dello stesso, attesa la natura oggettiva della responsabilità contestata, si ritiene equo applicare nei suoi confronti la sanzione dell'ammonizione con diffida.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, 29, 45 ed 80 del R.d.G., dichiara:


1) F. A. A., omissis, tesserato e licenziato F.M.I. 2026 con il M.C. "QUARTA PIENA", con tessera n. 26002411 e licenza mini offroad n. J02091 responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 23 RdG la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

2) FIDANZA Giovanni, nato il 24.07.1972 a Giulianova (TE), tesserato F.M.I. 2026 con il M.C. “QUARTA PIENA”, con tessera n. 26002410; **responsabile dell’illecito contestato e, concesse le circostanze attenuanti di cui all’art. 45 RdG, per l’effetto, gli applica ex art. 29 R.d.G. la sanzione inibitoria del ritiro della tessera n° 26002410 per mesi 2 (due), fine sanzione 9 settembre 2026.**

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)

all.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luigi Musolino', written over the printed name.

Depositata 9 luglio 2026

Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Fidanza Giovanni, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore F. A. A.;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Licenze;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Abruzzo;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it